

Banche e operatori postali che svolgono servizi bancari e finanziari

Contenuti

- Introduzione
pagina 1
- Principi generali
pagina 1
- Comunicazione dei dati e segreto bancario
pagina 2
- Cessione di sportelli bancari e comunicazione dei dati relativi alla clientela
pagina 2
- Tutela dei propri diritti
pagina 2
- Esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice privacy
pagina 2

1. Introduzione

Il Garante ha provveduto a regolamentare, attraverso provvedimenti a carattere generale, altri due settori, vale a dire il settore bancario in relazione all'uso dei dati dei clienti (c.d. **"Guida per le banche"**) nonché il settore dei customer care, sempre più spesso oggetto di segnalazioni e ricorsi davanti all'Autorità.

Scopo dei menzionati provvedimenti generali è appunto quello di individuare le garanzie per il corretto uso dei dati personali, quali modalità dei trattamenti ed i relativi adempimenti.

2. Principi generali

Il provvedimento citato, sottolinea in particolare la necessità di rispettare i principi generali in materia di privacy:

- *il principio di liceità e trasparenza*: in forza del quale le banche sono tenute a trattare i dati solo per finalità legittime, informando preventivamente gli interessati delle attività e dei trattamenti che si ha intenzione di realizzare sui dati, richiedendo il consenso solo nei casi in cui non sia possibile avvalersi di una delle fattispecie di esonero del consenso, adottando le misure di sicurezza prescritte dalla normativa
- *il principio di pertinenza e non eccedenza*: secondo il quale le banche sono tenute a raccogliere e trattare solo i dati strettamente necessari alle finalità che si intendono perseguire.

Il principio di pertinenza menzionato, deve inoltre essere osservato in particolare in relazione (a) al trattamento di informazioni volte ad identificare la clientela in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale o in sede di mera esecuzione di operazioni bancarie; nonché (b) ai servizi resi telefonicamente e alle registrazioni delle relative chiamate (es. ordini di borsa, home banking, telephone banking etc.).

In entrambi i casi infatti la banca è tenuta a raccogliere solo le informazioni necessarie a realizzare la finalità richiesta e ad informare il cliente in sede di conclusione del contratto o, nel caso di registrazioni telefoniche, all'inizio della conversazione telefonica stessa.

- Il principio di qualità dei dati in particolare in relazione alle procedure c.d. Rid in forza del quale la banca domiciliataria è tenuta a verificare in via preventiva la completezza e l'esattezza dei dati trattati al fine di prevenire eventuali addebiti illegittimi.

3. Comunicazione dei dati e segreto bancario

Altro aspetto soggetto oggetto di disciplina è quello relativo alla comunicazione dei dati a terzi soggetti, che – come viene ribadito nel provvedimento, è ammessa nel caso in cui sia stato rilasciato il consenso del cliente oppure qualora ricorra una delle fattispecie equipollenti al consenso o ancora quando le comunicazioni sono autorizzate dalla legge (es. comunicazione in materia di antiriciclaggio, terrorismo, violazioni tributarie etc.

Particolare attenzione è stata inoltre prestata dal garante alla comunicazione dei dati personali alla centrale d'allarme interbancaria (c.d. CAI) nonché alla prassi interbancaria c.d. benefondi.

4. Cessione di sportelli bancari e comunicazione dei dati relativi alla clientela

Un esame più approfondito, dovuto proprio alle recenti vicende bancarie, è stato dedicato alla fattispecie della cessione degli sportelli bancari in relazione ai profili della comunicazione dei dati dei clienti e dell'informativa da fornire agli stessi.

In tali contesti il Garante ha individuato l'esistenza dei presupposti per l'esonero dall'obbligo di rendere l'informativa per la banca cessionaria attraverso l'utilizzo di modalità semplici e snelle atte, anche in ossequio alle disposizioni del Testo Unico bancario (art. 58) volte a prevedere modalità agevolate ed adempimenti semplificati in caso di cessioni in blocco di rapporti giuridici.

Infatti in via generale viene ammessa la possibilità di fornire l'informativa ex art. 13 del Codice privacy nelle medesime forme previste dall'art. 58 del TUB, vale a dire pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - contestualmente alla pubblicazione dell'avviso previsto dal menzionato art. 58 e, alla prima occasione utile successiva alla cessione in blocco (es. invio estratto conto), informativa singola ai soggetti ceduti.

5. Tutela dei propri diritti

Il Garante ribadisce che la banca può utilizzare in sede giudiziaria informazioni relative ai rapporti intrattenuti con i clienti al fine di tutelare i propri diritti nelle controversie con gli interessati. Infatti non assume valore ostativo in queste circostanze l'impegno di riservatezza assunto dalla banca.

Resta naturalmente inteso che i dati che possono essere prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti all'esigenza di difesa o tutela dei diritti e degli interessi della banca.

6. Esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice privacy

L'art. 7 del Codice privacy, come è noto, impone alla banca titolare del trattamento di estrapolare dai propri archivi e dai documenti i dati personali relativi all'interessato – che naturalmente sono stati oggetto di

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Daniele Vecchi
Tel. +39 02 763741
dvecchi@gop.it

Melissa Marchese
Tel. +39 02 763741
mmarchese@gop.it

richiesta – incluse ad esempio le informazioni relative ad operazioni, le registrazioni telefoniche degli ordini impartiti etc.

Nel provvedimento generale si evidenzia la necessità di provvedere ad oscurare i dati dei terzi nel caso di consegna di copia dei documenti. Resta naturalmente salvo il diritto di accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.

La richiesta di accesso ai dati di defunti (es. consistenza patrimoniale, movimentazioni bancarie etc.) può invece essere legittimamente esercitata da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Non possono essere comunicati invece informazioni riferibili a terzi (salvo ipotesi di contestazione con il defunto).

Roma
Milano
Bologna
Padova
Torino
Bruxelles
London
New York

www.gop.it